

che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1993/1994, i prezzi di riferimento delle lattughe a cappuccio (codici NC 0705 11 10 e

0705 11 90), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- dal 1° novembre al 31 dicembre 1993: 70,82;
- dal 1° gennaio al 28 febbraio 1994: 76,11;
- dal 1° marzo al 31 maggio 1994: 82,90.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*